

Milano, 22 gennaio 2025

Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie
Alla Dsga
Agli atti
Al sito

Oggetto: applicazione del c.d. “Decreto Caivano” e obbligo di istruzione ai sensi della Legge 159/2023.

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai dirigenti scolastici e ai sindaci. La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, si configura la fattispecie dell’ “elusione dell’obbligo di istruzione” come “situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi”.

Ai sensi dall’art. 114 comma 4 del T.U. istruzione di cui al D.Lgs. n. 297/1994, nel corso dell’anno scolastico il dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi, e lo comunica, senza ritardo, al Responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, che si individua nei genitori o in chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, la scrivente avviserà entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del Responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Al fine di dare attuazione al disposto normativo i docenti coordinatori avranno cura di vigilare sulla tipologia di assenze avendo cura di segnare, a seguito del controllo mensile, se vi sono elusione dell'obbligo di istruzione.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Carmen Pedicini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs 39/1993)